

COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino
Settore tecnico comunale

C.A.P. 83040
C.F. 81000850644

Tel.(0827)92008-FAX 92601
P.IVA 00281000646

Prot. N. 4114 26 NOV. 2015
Ordinanza n. 13 /2015

ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DI FOSSI, CANALI DI SCOLO, ALBERATURE, SIEPI, SCARPATE E RIPE STRADALI, CURA DEI TERRENI E DELLE STRADE PUBBLICHE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC

CONSIDERATO CHE, con frequenza sempre maggiore, le recenti e copiose piogge e nevicate nel territorio di Castel Baronia e nel resto del territorio regionale e nazionale, hanno prodotto fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione delle sedi stradali con fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali delle strade, di caduta di alberature e rami, con grave pregiudizio della pubblica e privata incolumità;

RILEVATO CHE i fenomeni citati, oltre a dipendere dall'intensità degli eventi atmosferici (pioggia, vento e neve) possono essere causati:

- Dalla occlusione, come dalla mancata o scarsa manutenzione o regimazione degli scoli privati o pubblici adiacenti le proprietà private (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione infestante con il libero deflusso delle acque, da sabbia e terriccio;
- Dalle inappropriato pratiche agricole e di aratura dei terreni, che si estendono fino ai margini delle sedi stradali e alla base delle scarpate, con grave danno alle stesse;
- Dall' insufficiente diametro o errata quota delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati;
- Dalla presenza di manufatti solitamente ad uso irriguo che limitano il libero deflusso a valle delle maggiori portate;
- Dalla eliminazione dei fossi e canali con modifica del sistema di regimazione delle acque;
- Dalla presenza di alberature e siepi vive invadenti le carreggiate stradali, di piante radicate sul ciglio stradale, nelle cunette e/o in proprietà privata che risultano ammalorate e suscettibili di caduta, di rami pendenti sulla sede stradale, di piantagioni collocate in posizioni pericolose o che limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualche modo con la corretta funzionalità e fruibilità delle strade pubbliche;
- Dalla presenza nelle cunette e pertinenze stradali di residui di coltivazione e lavorazione nonché cumuli di terriccio provenienti dalle ripe e scarpate, che impediscono il corretto deflusso delle acque.

CONSIDERATO CHE i proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e per la circolazione veicolare e pedonale, ai sensi dell'art 29 del C.d.s.;

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire il libero deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e di evitare situazioni pericolose per la pubblica e privata incolumità, occorre ripristinare e/o mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua, nonché dei fossati e dei canali, dei tombini e delle cunette presenti su tutto il territorio comunale;

- al fine di garantire la incolumità pubblica e privata ad uso pubblico;

interferire con la viabilità pubblica e privata ad uso pubblico;

ACCERTATO CHE eventuali cattive condizioni di viabilità sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono ad eseguire tempestivamente le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o di altro materiale delle lavorazioni dei campi, la pulizia delle cunette anche dalla vegetazione spontanea;

VISTI

- D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e succ. mm. ed ii. E Lg 689/1981
 - Art. 29 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e succ. mod. ed ii;
 - Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
 - Legge Regionale 13 giugno 2003, n. 12;
 - Titolo IV Capo I del Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98/1997
- RILEVATA** l'urgente necessità di provvedere alla eliminazione dei pericoli in atto segnalati.
- SENTITO** il Comando di Polizia Municipale,

ORDINA

- A tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili (terreni, fabbricati e pertinenze ecc) confinanti con corsi d'acqua, sia pubblici che privati, strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Castel Baronia, e a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titoli conduttori o fruanti degli stessi, **di rispettare il regolamento comunale di Polizia Rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 31/12/1997 resa esecutiva dal Co.Re.Co. di Avellino nella seduta del 13/01/1998 con parere n. 54**, e, quindi di provvedere in maniera continuativa e

non meno di due volte all'anno alla manutenzione dei terreni incolti, ad eseguire le opere per impedire il ristagno di acqua nei fossati e/o canali che trascinando possono cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità come appresso indicato:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante o che nascondono e limitano la visibilità di segnali stradali e delle armature elettriche stradali, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
 - Manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e scarpate, sia a monte che a valle, in modo da impedire franamenti e cedimenti o altri danni al corpo stradale. Rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa,
 - Manutenzione delle cunette e zanelle sia di terra che in conglomerato cementizio per garantire il libero deflusso delle acque meteorologiche;
 - Garantire la corretta regimazione delle acque attraverso il mantenimento e la pulizia dei fossi nei terreni agricoli coltivati ed incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e lungo le strade pubbliche in modo da evitare, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione di fango ed acqua sulle sedi stradali pubbliche, il cedimento di scarpate con invasione della viabilità e dei corsi d'acqua, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla popolazione ed il grave pregiudizio della pubblica incolumità e sicurezza;
 - Eseguire tutte le normali pratiche agricole, adeguate alla conformazione, tipo ed uso del terreno da mantenere sempre in buono stato di efficienza, in particolare:
 1. realizzazione di solchi trasversali sugli appezzamenti di terreni in pendenza, canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso fossi e canali da realizzare o esistenti, purchè idonei al maggior carico, ovvero verso corsi d'acqua naturali, pozze di raccolta predisposti a tale servizio;
 2. evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi movimento di terreno, lo stradicamento e la bruciatura di ceppi di alberi che sostengono le ripe, per una distanza orizzontale di almeno 2 metri dal ciglio stradale (CAPEZZAGNA), art 19 del regolamento comunale di polizia rurale;
 - Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- E' fatta salva ogni altra disposizione in merito alle distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica dettate dal Codice Civile, Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia, anche non espressamente richiamate nella presente ordinanza.

PREAVVISA

Che qualora dalle inadempienze delle disposizioni sopra specificate possa derivare un pericolo alla pubblica incolumità e sicurezza, ovvero in caso di ostinata inadempienza, anche a seguito di diffida, si procederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio e con successiva attivazione di procedura di recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Che è necessario, per l'esecuzione dei lavori a farsi, premunirsi di apposito titolo abilitativo e/o autorizzazione e/o comunicazione da parte degli Enti competenti in materia qualora previsto dalle vigenti normative;

Che i Trasgressori delle presenti disposizioni saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Codice della strada e dai vigenti Regolamenti Comunali in materia, nonché al risarcimento del danno arrecato ed al ripristino dello stato dei luoghi. In particolare:

- Per le trasgressioni alle presenti disposizioni previste dal C.d.s artt.29-31-32-33, saranno applicate le sanzioni in esso previste, per una **somma compresa tra € 168,00 ed € 674,00**
- Per le trasgressioni alle presenti disposizioni previste dal regolamento comunale di polizia rurale saranno applicate le sanzioni in esso previste, per una **somma di € 103,29 (ex lire 200.00), art 19**
- Per le trasgressioni alle presenti disposizioni non comprese nei casi precedenti sarà applicata la sanzione fissa per una **somma compresa tra € 25,00 e € 250,00** ai sensi dell'art 7 bis del TUEL 267/2000 e la Lg 689/1981


Controlli sul rispetto dell'Ordinanza saranno svolti da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art.12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e presso i luoghi di affissione pubblica e trasmessa alla locale stazione dei Carabinieri in Piazza Dante.

RICORDA CHE

- In caso di presenza di più proprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei proprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
- Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc; sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.
- Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Dalla Residenza Municipale, il 25 novembre 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC

Geom. Nicola Saracino